



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

PROT. 521/2020/NT

O.d.S. n. 100/2020

- Modalità operative art.24 D.L. n.137/2020 -
- Deposito atti penali -
- Gestione Poste PEC e Peo-

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Richiamati gli OdS n. 97/2020 e n. 98/2020 di quest'Ufficio in relazione alla applicazione dell'art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. decreto "ristori", norma che ha introdotto significative novità per quanto riguarda le modalità di deposito degli atti nel settore penale in relazione al periodo emergenziale di cui all'art.1 D.L. 25/3/2020 n.19 con previsione di differenti modalità operative a seconda della tipologia di atto da depositare, disponendo:

- al comma 1 che il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p. vada effettuato esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico accessibile tramite pst.giustizia.it, piattaforma che per la Procura della Repubblica di Mantova è operativa ed utilizzabile;
- al comma 2 che "con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1";
- al comma 4 che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) presso gli indirizzi degli Uffici Giudiziari destinati ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) e pubblicato sul Portale dei servizi telematici;
- al comma 5 che "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio;

-al comma 6 che “Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge”;

richiamato il provvedimento del 9/11/2020 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia per la individuazione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, nonché per l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in base al quale l'indirizzo PEC assegnato per il deposito atti penali alla Procura di Mantova è depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it;

rilevato che nel caso di atti della tipologia di cui al comma 1 dell'art.24 - ossia memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3 cpp – e di cui al comma 2 , che pervengano non al portale del processo telematico, come dovrebbe essere, ma via PEC all'indirizzo dell'ufficio giudiziario, non potranno essere considerati validi in quanto la legge prevede che il deposito per aver efficacia legale deve avvenire esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico ( comma 6 art.24: *l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge*);

considerato che pervengono all'Ufficio invii per posta elettronica di atti varia natura, a volte di non semplice classificazione, a volte anche da parte di soggetti che non sono parti processuali, a volte in PEO posta elettronica ordinaria (giustizia.it) o in PEC posta elettronica certificata diversa da depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it ( ad esempio in prot.procura.mantova@giustiziacert.it = script@ , posta certificata da usarsi per atti amministrativi e comunicazioni con Ministero Giustizia, CSM, altri enti o uffici giudiziari, o in intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it, posta certificata da usarsi per comunicazioni con polizia giudiziaria o per intercettazioni oppure in casellario.procura.mantova@giustizia.it, posta certificata da usarsi per comunicazioni con casellario e per art.335 cpp, o in dirigente.procura.mantova@giustiziacert.it, posta certificata in uso al direttore amministrativo e ai funzionari);

rilevato che deve distinguersi tra invii di atti/documenti/istanze/memorie che hanno attinenza a procedimenti penali pendenti relativi a notizie di reato, con ciò intendendosi i procedimenti penali iscritti a SICP ai registri Mod 21 (noti) e Mod 44 ( ignoti), Mod 21 bis ( reati competenza GdP) per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale o non è stata ancora richiesta la archiviazione, rispetto ad invii di atti/documenti/istanze/memorie che riguardano altro;

ricordato che si è disposto con gli OdS sopra richiamati che per tutto cio' che attiene a procedimenti penali pendenti relativi a notizie di reato, come sopra specificati, e che provenga da parti processuali – da intendersi indagati e loro difensori, persone offese e loro difensori – dovranno essere seguite le regole disposte dall'art.24 decreto Ristori sopra richiamato e quindi pervenire sul portale deposito atti penali ai sensi del

comma 1 (per il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p.) e del comma 2 (per gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1 che verranno indicati con decreti del Ministro Giustizia) oppure su indirizzo posta PEC [depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it) per tutti i rimanenti atti che non rientrano nella tipologia del comma 1 e 2 (comma 4 art.24); nell'invio la parte preciserà in modo evidente nell'oggetto il numero del procedimento penale della Procura cui l'invio si riferisce e a stampatello il tipo di atto ( esempio: MEMORIA DIFENSIVA, NOMINA DIFENSORE, ISTANZA DI DISSEQUESTRO, ISTANZA DI INTERROGATORIO, ISTANZA REVOCA MISURA CAUTELARE, PRODUZIONE DOCUMENTALE, ecc.. );

osservato che quanto regolarmente pervenuto a norma dell'art.24 citato sarà portato all'attenzione del magistrato per esame secondo la organizzazione dei servizi prevista dal progetto organizzativo e dagli ordini di servizio in essere;

ricordato, altresì, che quanto attinente a procedimenti penali pendenti come sopra specificati che perviene elettronicamente con modalità diverse da quanto disposto da art.24 citato, commi 1 e 2 ( portale deposito atti) e 4 ( Pec [depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it)) , non sarà ritenuto pervenuto e depositato con validità legale , non si provvederà a stamparlo e si comunicherà all'inviante che la posta elettronica che è stata utilizzata non è abilitata alla ricezione con il seguente messaggio di risposta : **"atto non legittimamente depositato ai sensi dell'art. 24 D.L. N. 137/2020"** e ciò quindi quando l'invio perviene su posta ordinaria giustizia.it (PEO) ovvero su poste PEC dell'Ufficio diverse dalla posta PEC [depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.mantova@giustiziacert.it) ovvero nel caso pervenga su posta PEC deposito atti penali del materiale che invece deve essere inviato al portale deposito atti (quello di cui al comma 1 e comma 2 art.24);

si valuterà con il Direttore Amministrativo e con il personale CISIA, se sia possibile tecnicamente per l'Ufficio, senza troppo aggravio di risorse umane e senza appesantire informaticamente la memoria delle poste riceventi e i pc in dotazione, nei casi suddetti di conservare il materiale erroneamente inviato:

ad esempio il personale amministrativo, il quale abbia ricevuto il materiale su posta elettronica non corretta, oltre a inviare la risposta suddetta: **"atto non legittimamente depositato ai sensi dell'art. 24 D.L. N. 137/2020"**, potrebbe nel caso si tratti di comunicazioni pervenute via PEC procedere anche a salvare la comunicazione con gli allegati in una cartella appoggiata sul server denominata "materiale pervenuto non a norma art 24 decreto Ristori" appositamente creata e condivisa da coloro che hanno in uso le PEC, così che in caso di necessità di dover operare verifiche successive, sia possibile ritornare a verificare il suddetto materiale;

considerato che rimane comunque ferma la possibilità di deposito delle querele - in presenza e nei limiti di orario individuato dagli OdS vigenti - all'ufficio ricezione atti con le formalità di cui all'art.337 cpp e art.333 cpp;

richiamati altresì gli ordini di servizio in essere, pubblicati anche nel sito web della Procura, che regolano l'afflusso del pubblico, con preferenza per la modalità di prenotazione telematica e/o telefonica e comunque anche in presenza nelle fasce orarie di apertura al pubblico modalità di distribuzione numerica e osservanza di distanziamento e cautele precauzionali sanitarie, all'ufficio della ricezione atti e casellario, nonché dei soggetti che rivestono la qualifica di parti processuali alle segreterie penali, all'ufficio 415 bis e 408, alla segreteria dibattimento e al casellario, sempre con analoghe modalità;

osservato che per tutto ciò che perviene e che non riguarda un procedimento penale pendente come sopra specificato iscritto a SICP ai mod 21, 44 e 21 bis – per il quale il deposito atti seguirà l'art.24 citato – occorre fare riferimento alle modalità già in essere e che si riepilogano di seguito a titolo meramente esemplificativo:

- per istanze/ricieste in merito a procedimenti penali definiti ovvero a procedimenti penali non più pendenti ma non ancora definiti e per i quali vi è udienza preliminare o dibattimentale fissata ovvero per istanze ex art.60 cpp o ex art.116 cpp ovvero per richieste attinenti alla fase di esecuzione penale ovvero per affari civili o di volontaria giurisdizione o negoziazioni assistite, eventuali istanze/ricieste/atti/memorie/documenti/nomine dovranno pervenire all'indirizzo PEC [dirigente.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:dirigente.procura.mantova@giustiziacert.it) o potranno essere depositati in presenza all'ufficio ricezione atti, con le modalità previste dagli Ordini di Servizio in essere e negli orari consentiti, e saranno portati all'attenzione del magistrato per esame secondo la organizzazione dei servizi prevista dal progetto organizzativo e dagli ordini di servizio in essere;

-per istanze ex art.335 cpp si richiamano gli Ordini di servizio già in essere in ordine alle modalità di presentazione della istanza all'ufficio del casellario o alla PEC [casellario.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:casellario.procura.mantova@giustiziacert.it).

Si comunichi ai magistrati, al personale, alla sezione di polizia giudiziaria, alle forze dell'ordine.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Brescia, al Sig. Presidente del Tribunale e al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Si inserisca nel sito web della Procura della Repubblica di Mantova.

Mantova, 27/11/2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

